



=

San Marino, 7 marzo 2016/1715 d.f.R.

Prot. n.00025595

Circolare n°1/2016

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Oggetto: Definizioni e modalità applicative dell'Art.73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 così come modificato dall'Art.8 del Decreto Delegato 15 dicembre 2015 n. 19 ratificato con Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19

Con la presente, ai sensi del comma 6) dell'Art.73 e dell'Art.75 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 così come modificati dagli Art.8 e 10 del Decreto Delegato 15 dicembre 2015 n. 19 ratificato con Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19, si formulano le definizioni e modalità applicative dell'Art.73 della Legge 166/2013.

1. Devono intendersi nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale tutte quelle attività non preesistenti prima della data di presentazione di richiesta di rilascio di licenza (data conferma pratica su procedura OPEC) ovvero se lavoro autonomo, prima dell'iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.
2. Non sono considerate nuove attività, come da prassi adottata dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, ai sensi dell'Art. 73 della legge 166/2013 e successive modifiche:
 - a) le attività già esercitate in forma individuale o libero professionale che assumano una diversa veste giuridica e viceversa;
 - b) i trasferimenti di titolarità a qualsiasi titolo realizzati con atto di cessione d'azienda e/o con cessione di ramo d'azienda;
 - c) le attività che si configurano come mera prosecuzione di un'attività già esistente, anche in assenza di atto di trasferimento di titolarità e/o ramo d'azienda;
 - d) l'esercizio di una ulteriore licenza rilasciata in capo allo stesso operatore economico già esistente ai sensi dell'articolo 2 della legge 40/2014.
3. Non possono beneficiare delle agevolazioni, i titolari di imprese individuali o libero professionale che, a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, abbiano esercitato attività assimilabile, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a quella oggetto di richiesta.
4. Ai fini del precedente punto 3), ai sensi dell' articolo 73 della Legge 166/2013, sono considerati esclusi:

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882 950 - F +378 (0549) 882945 - info.iac@pa.sm





- a) i titolari d'impresa individuale, i liberi professionisti iscritti agli appositi Albi, i Lavoratori Autonomi iscritti presso l'Ufficio del Lavoro nonché gli Operatori Agricoli iscritti presso l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole;
 - b) per quanto riguarda le persone giuridiche sono considerati titolari di imprese societarie: i soci, gli amministratori unici o amministratori delegati ed i presidenti del CdA in assenza di consigliere o amministratore delegato. Qualora rivesta la qualità di socio una persona giuridica i requisiti vanno attestati in capo ai soci della stessa o ai beneficiari effettivi se le quote siano rappresentate tramite mandato fiduciario.
5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative di nuova costituzione, i cui soci ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e che provvedano all'assunzione di almeno 1 dipendente entro 2 mesi dal rilascio licenza e ulteriori due dipendenti entro 12 mesi dal rilascio licenza. Tali vincoli rimangono inalterati per tutto il periodo di validità dei benefici indipendentemente dall'eventuale cessione di quote od azioni.
 6. Alle medesime condizioni possono beneficiare delle disposizioni di cui all' articolo 73 anche le società estere autorizzate ai sensi dell'art.13 della Legge 31/3/2014 n.40.
 7. Per mera prosecuzione di un'attività in precedenza esercitata si intende quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio gli stessi beni dell'attività precedente nello stesso luogo e nel confronto degli stessi clienti. Trattandosi di una disposizione antiabuso la stessa non si applica qualora l'attività precedentemente svolta non sia stata esercitata nei 12 mesi precedenti all'avvio della nuova attività.
 8. Per nuova costituzione di attività economica, ai sensi del 2° comma dell'Art.73 della legge 166/2013, così come modificato dall'art.8 del decreto delegato 24 febbraio 2016 n. 19, si intendono le società di capitali o società cooperative costituite successivamente al **24 febbraio 2016**.
 9. Alle società di capitali o società cooperative costituite precedentemente al **24 febbraio 2016** e successivamente al **2 luglio 2013**, che non abbiano mai ritirato la licenza e che siano ancora nelle condizioni di legge per richiederla (artt. 4 e 9 del decreto delegato n.82 del 20 giugno 2014), si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art 73 al momento vigenti.
 10. E' comunque facoltà dei soggetti di cui al comma precedente optare per l'applicazione della normativa stabilita al 2° comma dell'Art.73 della legge 166/2013, così come modificato dall'art.8 del decreto delegato 24 febbraio 2016 n.19. Tale facoltà è esercitabile esclusivamente al momento del 1° rilascio di licenza.
 11. Ai sensi dei precedenti punti **8) - 9)** , in fase di conferma della pratica di licenza on-line sulla procedura OPEC, occorre selezionare la corretta richiesta di esenzione al pagamento della tassa che è la seguente:





a) per le società rientranti al precedente punto **8)** (Esente ai sensi dell'art.73 L. 166/2013 (**modificato con DD 19/2016**));

b) per le società rientranti al precedente punto **9)** (Esente ai sensi dell'art.73 L. 166/2013 (imprese di nuova costituzione));

Qualora si avvalgano della facoltà di cui al precedente punto **10)** dovranno indicare il disposto (Esente ai sensi dell'art.73 L. 166/2013 (**modificato con DD 19/2016**).

- 12.** Le licenze individuali con data di rilascio successiva al 24 febbraio 2016, che intendano usufruire delle agevolazioni di cui all'art.73 della Legge 166/2013 e successive modifiche, dovranno obbligatoriamente indicare il seguente dispositivo (Esente ai sensi dell'art.73 L. 166/2013 (**modificato con DD 19/2016**).

In riferimento a quanto contenuto nella presente circolare, si invitano, gli operatori economici ed i professionisti delegati, a porre la massima cura nell'inserimento delle causali di esenzione dal pagamento licenza in quanto, una volta confermata la pratica di rilascio licenza, la stessa non può più essere modificata né dal richiedente né da questo Ufficio.

Distintamente.



Il Dirigente

Dott. Luciano Bollini